

BOZZA

On. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direzione Generale dello Spettacolo
Via Veneto 56

R O M A

La circolare 9419/AG 37 diramata il 23 maggio 1950 da questa On. Presidenza del Consiglio - Direzione Generale dello Spettacolo precisa le caratteristiche cui debbono corrispondere i cinema con licenza a carattere parrocchiale e le condizioni che ne vincolano l'attività.

La citata circolare trova il suo presupposto - come constatabile sull'iniziale riferimento della medesima circolare - nel decreto del Presidente del Consiglio del 20 aprile 1950, decreto che determinava i criteri per la concessione dei nulla osta all'apertura di sale cinematografiche di cui agli artt. 21-22 della legge 29-12-1958 n.958 e che stabiliva il rapporto numerico da valersi, distintamente rispetto ai cinema a carattere industriale, per il rilascio di nulla osta per i cinema parrocchiali.

In ragione del rapporto distinto - a seconda che si tratti di cinema industriali o parrocchiali - tra popolazione e numero di posti-cinema da autorizzare, ed in riconoscimento delle particolari finalità educativo-morali dell'esercizio cinematografico cattolico, le sale parrocchiali poterono sorgere nell'ambito dell'annuale decreto presidenziale anche laddove le iniziative industriali si erano moltiplicate fino al limite del rapporto loro assegnato; ed in ragione ed in corrispettivo del diritto e della possibilità di espansione riconosciuti e concessi all'esercizio cattolico si ritenne lecito vincolarne l'attività

con le disposizioni contenute nella circolare 9419/AG 37.

I criteri stabiliti annualmente dal Presidente del Consiglio per il rilascio di nulla osta all'apertura di sale cinematografiche non subirono modificazioni fondamentali fino al 28 giugno 1956, data in cui venne emanato un decreto che eliminava il criterio del rapporto tra posti-cinema e popolazione e stabiliva il subordinamento del rilascio di nuovi nulla osta al verificarsi dell'incremento di almeno il 5% nella frequenza media degli spettatori nei singoli Comuni, frazioni o località.

L'accertamento nell'incremento delle frequenze doveva avere carattere unitario; veniva così a cadere la distinzione delle possibilità di apertura tra cinema industriali e cinema parrocchiali: soltanto a condizione che si fosse verificato l'accennato incremento il numero dei posti disponibili sarebbe stato ripartito nella misura di due terzi per le sale del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

In conseguenza della mutata situazione, mentre rimangono valide le disposizioni che caratterizzano la sala a carattere parrocchiale (nulla osta e licenza intestati ad un Sacerdote o ad un Religioso; direzione affidata solo a Enti o persone dipendenti o approvate dall'Autorità Ecclesiastica; programmazione dei sali film ammessi dall'organizzazione a ciò preposta dall'Autorità Ecclesiastica) in quanto viene conservata la distinzione sul titolo di agibilità, non trovano più giustificazione le limitazioni della pubblicità relativa agli spettacoli effettuati nelle sale parrocchiali, disposte al punto 4 della circolare 9419/AG 37.

Si chiede pertanto a codesta on.Presidenza, certi dell'accoglimento delle considerazioni su esposte, l'eliminazione delle norme restrittive in materia di pubblicità dei cinema parrocchiali

Con i migliori ossequi.

24-9-58

(Mons. Francesco Dalla Zuanna)